



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

Ill.mo Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Trento, 31 marzo 2021

Interrogazione a risposta scritta n. 2464

Nell'ottobre del 2019 il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 10/2019, avente ad oggetto la disciplina dell'agriturismo trentino. In quei giorni l'Assessore Zanutelli, promotrice della nuova legge, dichiarava che "è la prima volta che viene dedicata una legge apposita all'agriturismo" e che "l'obiettivo centrale è quello di aumentare la qualità dell'offerta, facendo crescere ulteriormente il nostro sistema degli agriturismi per farli diventare veri e propri testimoni della qualità del nostro territorio, dell'agricoltura trentina e dei prodotti che esprime".

Quella dell'agriturismo trentino è una storia lunga ormai quasi cinquant'anni, fatta di riconoscibilità, di qualità, di passione, di cura per l'accoglienza dell'ospite. Un'accoglienza fondata principalmente sul ruolo dell'azienda agricola, delle persone che la presidiano e sugli animali e i prodotti agricoli da questi allevati, coltivati, trasformati e serviti. Perché se l'azienda agricola è il soggetto principale dell'agriturismo, il prodotto dell'azienda agricola è l'elemento distintivo dell'essere e del fare agriturismo, il carattere principale della peculiarità di questa forma ricettiva rispetto alla ristorazione classica anche di territorio e l'elemento fondante della sua attrattività.

Fino ad oggi gli agriturismi trentini sono stati soggetti a norme e requisiti stringenti per quanto riguarda l'attività di somministrazione e dei prodotti utilizzabili. Vi era in particolare l'obbligo di utilizzare, nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione, l'80% di prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini e di prodotti alimentari costituiti da materie prime dell'azienda agricola e da prodotti ottenuti dall'utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all'interno o all'esterno dell'azienda agricola, con questi ultimi che dovevano rappresentare almeno il 30%.

Tali criteri hanno sempre garantito una qualità media molto alta e diffusa e una forte riconoscibilità del settore agriturismo trentino. Anche in Alto Adige la legge provinciale sugli agriturismi sudtirolesi prevede che almeno il 30% dei prodotti agricoli utilizzati sia prodotto direttamente dall'azienda agricola agriturismo, con in più anche un vincolo molto stringente sull'utilizzo di bevande, alcoliche e non. Il club altoatesino Gallo Rosso, che raggruppa gli agriturismi di maggiore qualità, si è dato addirittura criteri ancora più stringenti, che prevedono che almeno il 75% dei prodotti di base devono provenire dalla propria azienda familiare e un'altra percentuale deve essere





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

acquistata presso un altro maso altoatesino. Guardando anche all'esperienza agrituristica altoatesina, di riconosciuto successo, si capisce come la somministrazione e degustazione di prodotti dell'azienda agrituristica sia uno dei tratti distintivi di questo tipo di attività e uno dei principali elementi di qualità.

La nuova legge sull'agriturismo l.p. 10/2019, in merito ai prodotti utilizzabili nelle attività agrituristiche, prevede all'art. 5 comma 3 che “nelle attività di somministrazione di pasti e bevande e di degustazione di prodotti aziendali devono essere impiegati prevalentemente prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine”, aggiungendo che “il regolamento di esecuzione stabilisce un limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine, un limite minimo di prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento, nonché eventuali percentuali minime per categorie di prodotto” e che sempre il regolamento di esecuzione “stabilisce inoltre le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il loro rispetto.”

In questi giorni – in ritardo rispetto alla scadenza dei 6 mesi prevista dall'art. 16 della legge provinciale - è in corso proprio la stesura del regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019. Con riferimento al succitato articolo 5 comma 3, pare che il nuovo regolamento – a differenza di quanto sin qui indicato – preveda l'utilizzo di prodotti alimentari costituiti da materie prime dell'azienda agricola e da prodotti ottenuti dall'utilizzo prevalente di tali materie prime mediante lavorazioni e trasformazioni all'interno o all'esterno dell'azienda agricola e prodotti alimentari trentini di altre aziende agricole trentine, nonché prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini nella misura minima del 70% del valore annuo, senza però prevedere alcuna soglia minima di utilizzo dei primi, cioè dei prodotti dell'azienda agrituristica.

Se tale previsione regolamentare fosse confermata vi sarebbe da un lato una riduzione dall'80% al 70% della quota minima di prodotti aziendali e di prodotti di altre aziende agricole trentine dall'altro, soprattutto, una riduzione fino anche allo 0% dell'obbligo di utilizzo di prodotti propri dell'azienda agrituristica, potendo concorrere al raggiungimento del 70% del valore annuo anche con i soli prodotti acquistati da altre aziende agricole trentine.

Il rischio, se quanto sopra venisse confermato, sarebbe quindi un arretramento generale del requisito minimo di utilizzo di prodotti di aziende agricole trentine, e dall'altro una riduzione finanche all'azzeramento dell'utilizzo dei prodotti agricoli dell'azienda agrituristica. Questo a discapito della riconoscibilità dell'offerta agrituristica, della sua distintività rispetto ad altre forme di attività ricettiva e della capacità di questo settore di interpretare e valorizzare la territorialità, con il rischio di veder ridotta la qualità del sistema agrituristico intesa in senso ampio.

Tutto ciò premesso,

si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se quanto sopra descritto corrisponde a verità;
2. se è confermata l'intenzione di prevedere nel regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019 una riduzione al 70% del requisito di utilizzo di prodotti aziendali e di altre aziende agricole trentine;





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

3. se è confermata l'intenzione di non prevedere nel regolamento di esecuzione della l.p. 10/2019 alcun limite minimo di utilizzo di prodotti aziendali;
4. se sì, se non ritiene che tale scelta rischi di ridurre la riconoscibilità e la distintività dell'offerta agrituristica trentina, sia in relazione a quella di altri territori che a quella di altri settori;
5. se sì, se tale scelta è stata condivisa con i principali soggetti collettivi di rappresentanza degli agriturismi e delle aziende agricole trentine, e se erano tutti d'accordo;
6. se sì, se tale scelta è stata condivisa con altri soggetti rappresentativi delle aziende della filiera ricettiva e ristorativa, come ASAT, UNAT, FIEPET, FIPE, Confcommercio ecc., e se erano tutti d'accordo.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica

